



N° 31

COMUNE DI ROGLIANO
PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA n. 20

del 3 agosto 2015

IL SINDACO

PREMESSO CHE si sta verificando un notevole incremento dei consumi di acqua potabile,

RILEVATO CHE, specie negli ultimi anni, si è assistito ad una significativa riduzione delle riserve idriche disponibili,

TENUTO CONTO CHE l'acqua estratta dal sottosuolo è un bene pubblico, che deve soddisfare principalmente i fondamentali fabbisogni della persona a norma di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 della legge 36/1994 e successive modificazioni,

RITENUTO NECESSARIO evitare sprechi di acqua potabile, mediante una utilizzazione impropria della stessa;

CONSIDERATO CHE soprattutto nella stagione estiva, si assiste ad un notevole incremento di consumi idrici, dovuto anche all'innaffiamento di giardini e orti;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE il possibile aggravamento della crisi idrica, con particolare riferimento ai mesi estivi potrebbe generare problemi di carattere igienico-sanitario

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO l'articolo 7 bis del T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Dalla data odierna, in tutto il territorio comunale, è vietato utilizzare l'acqua potabile per

- Innaffiamento di prati, giardini e orti;
- Lavaggio di autoveicoli;
- Lavaggio di piazzali e superfici scoperte;
- Riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e simili.

I casi di cui sopra costituiscono violazione delle norme del Codice Penale e saranno denunciati alle Autorità competenti.

Per le violazioni alla presente Ordinanza sarà, inoltre, irrogata una sanzione pecuniaria fino ad Euro 500,00 ai sensi del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

INVITA

tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l'acqua potabile, anche per gli usi domestici.

Il Comando di Polizia Locale e le altre forze di Polizia cureranno l'osservanza del divieto prescritto dalla presente Ordinanza applicando la sanzione prevista ed imponendo la cessazione della condotta abusiva. Avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al TAR della Calabria entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Gallo